



---

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
**N. 1 del 07-01-2025**

**OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE LEGGE 160 DEL 27 DICEMBRE 2019 - APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2025**

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **sette** del mese di **Gennaio** alle ore **12:00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta comunale.

All'appello risultano:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Presente/Assente</b>
SINIBALDI DANIELE	SINDACO	Assente
MESTICHELLI CHIARA	VICE SINDACO	Presente
CHIARINELLI CLAUDIA	ASSESSORE	Presente
DE SANTIS ORESTE	ASSESSORE	Presente
NOBILI FABIO	ASSESSORE	Presente
PALOMBA GIOVANNA	ASSESSORE	Presente
ROSATI LETIZIA	ASSESSORE	Assente
ROSITANI GIOVANNI	ASSESSORE	Presente
SANESI GIULIANO	ASSESSORE	Assente
SEBASTIANI ANDREA	ASSESSORE	Presente

presenti n. 7 e assenti n. 3

Partecipa all'adunanza il **SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA GIOSY PIERPAOLA TOMASELLO**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **VICE SINDACO CHIARA MESTICHELLI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE III

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 46 del 29/04/2024, con il quale è stato conferito al sottoscritto Dott. Maurizio Pezzotti, l'incarico di Dirigente a Tempo Determinato e Pieno, ai sensi dell'art.110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, del Settore III Bilancio e Finanze, giusto decreto del Sindaco n. 156 del 29/12/2023;

### **PREMESSO CHE :**

- con delibera di Consiglio Comunale n. 15 in data 23/04/2024, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 16 in data 23/04/2024, immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026;
- con delibera di Giunta Comunale n. 101 del 23/05/2024, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) annualità 2024/2026;
- con delibera di Giunta Comunale n. 174 del 05/09/2024 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2024/2026;

**Visto** l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale “... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...”;

- il **comma 837** a mente del quale “... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'[articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) ...”;

- il **comma 838** a mente del quale “... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del [decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507](#), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai [commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) ...”;

### **Richiamate allora:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/06/2021 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale Legge 160 del 27 Dicembre 2019”;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 04/08/2021 con la quale è stato istituito e approvato il Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale Legge 160 del 27 Dicembre 2019 – Approvazione tariffe e coefficienti moltiplicatori – Anno 2021;

**Considerato che** l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che *"... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ..."*;

**Dato atto che**, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

a) *l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;*

b) *la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;*

**Considerati**, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

al **comma 826** e al **comma 827** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un

- periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- e altresì al **comma 841** e al **comma 842** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

**Ritenuto** necessario procedere per l'anno 2025 alla determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, riportati nel prospetto di cui all'**Allegato A)** che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nella stessa misura di quelle in vigore nel 2024;

**Rilevato che** ai sensi del comma 831 della L. 160/2019, relativamente alle occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e, in ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00 soggetti alla medesima rivalutazione;

**Dato inoltre atto che** dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplinare regolamentare di cui alle deliberazioni in premessa, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;

**Visti:**

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**VISTO** l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2024 il quale dispone: “1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2025”;

**Richiamati inoltre:**

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...”*;
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

**Acquisiti:**

- i pareri tecnici dei Dirigenti dei Settori interessati: “Polizia Locale e Protezione Civile”, “Manutenzione e Decoro Urbano”, “Sviluppo del Territorio Urbanistica e Ambiente”, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere contabile del Dirigente del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto comunale;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio Finanze e Patrimonio Andrea Sebastiani;

**PROPONE**

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**1) Di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, per l'anno 2025, il prospetto delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, di cui all'Allegato A),

parte integrante e sostanziale del presente atto, nella stessa misura di quelle in vigore nel 2024;

2) **Di dare atto** che, ai sensi del comma 831 della L. 160/2019, relativamente alle occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e, in ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00 soggetti alla medesima rivalutazione;

3) **Di dare mandato** al Servizio Tributi di procedere alla pubblicazione della presente Deliberazione sul sito istituzionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III BILANCIO  
E FINANZE

Dott. Maurizio Pezzotti

## **LA GIUNTA COMUNALE**

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal Dirigente del settore;

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

VISTI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000 che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli, legalmente espressi

### **DELIBERA**

1. di prendere atto della proposta di deliberazione, di cui all'oggetto in premessa richiamato, approvandola integralmente;
2. di dare atto che della presente deliberazione sarà data comunicazione ai Capigruppo, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

In considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento, con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi

### **DELIBERA**

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL VICE SINDACO  
CHIARA MESTICHELLI**

**IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT.SSA GIOSY PIERPAOLA  
TOMASELLO**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

|X| - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

|| - per il decorso termine di dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);

**IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT.SSA GIOSY PIERPAOLA  
TOMASELLO**

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005